

L'APE sarà obbligatorio anche per le cessioni di edifici a titolo gratuito Il DL 63/2013 all'esame del Senato: entro il 30 giugno 2014 il Piano d'azione per gli 'edifici a energia quasi zero'

di [Rossella Calabrese](#)

02/07/2013 - Inizia oggi in Aula al Senato l'esame del **disegno di legge** di conversione del DL 63/2013 che recepisce la **Direttiva 2010/31/UE** sul rendimento energetico degli edifici e proroga le detrazioni fiscali del 65% (ex 55%) per la riqualificazione energetica e del 50% sulle ristrutturazioni, estendendo quest'ultima all'acquisto di mobili.

La scorsa settimana il provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni, che hanno apportato diverse modifiche al testo.

Attestato di Prestazione Energetica

L'obbligo di rilasciare l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) verrà esteso alle **cessioni a titolo gratuito** di edifici; ora è previsto soltanto per la vendita e la nuova locazione di edifici o unità immobiliari. Sarà invece concesso più tempo alle Pubbliche Amministrazioni per produrre l'APE per gli immobili oltre i 500 mq: i 4 mesi previsti dal DL diventano 6 mesi con l'emendamento del Senato.

Immobili di alto valore estetico

Gli immobili di alto valore estetico sono **esclusi** dall'applicazione delle norme sulla certificazione energetica nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto, con particolare riferimento ai profili storici e/o artistici.

Obblighi dei progettisti

I dati sulla prestazione energetica dovranno essere allegati anche alla **domanda di concessione edilizia**, oltre che alla relazione tecnica che viene consegnata insieme con la dichiarazione di inizio lavori, come previsto dal Decreto Legge. Inoltre, un emendamento precisa che l'APE per i nuovi edifici va prodotto prima del rilascio del certificato di agibilità e non al termine dei lavori.

'Edifici a Energia Quasi Zero'

Un'altra importante modifica è l'anticipazione dal 31 dicembre 2014 al **30 giugno 2014** del termine per la definizione del Piano d'azione per la diffusione in Italia degli Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ).

Il Piano d'azione dovrà contenere: l'applicazione della definizione di **'Edifici a Energia Quasi Zero'** alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia; le politiche e le misure finalizzate a promuovere gli EEQZ, comprese quelle per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della Direttiva 2009/28/CE; gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica dei nuovi edifici entro il 2015.

Restano confermate le altre scadenze previste dalla Direttiva: i nuovi edifici di proprietà o occupati da pubbliche amministrazioni, compresi gli edifici scolastici, dovranno essere 'a energia quasi zero' a partire **dal 31 dicembre 2018; dal 1° gennaio 2021** tutti gli altri edifici di nuova costruzione. Il Piano d'azione individuerà, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, i casi specifici per i quali non si applica l'obbligo di costruire 'a energia quasi zero'.

'Bonus mobili' anche per gli elettrodomestici

Come già detto, la detrazione del 50% delle spese per l'acquisto di arredi per un immobile oggetto di ristrutturazione, viene esteso ai **grandi elettrodomestici** anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica".

La detrazione per mobili ed elettrodomestici, da ripartire in 10 rate annuali, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, da considerarsi - aggiunge l'emendamento - **inclusi nel tetto di spesa di 96.000 euro**.

Sulla tipologia di elettrodomestici c'è un **punto da chiarire**: l'emendamento approvato in Commissione parla di "elettrodomestici anche a libera installazione" mentre il Ministero dello Sviluppo economico, con una nota del 27 giugno, specificava che l'estensione del bonus valeva "soltanto per gli elettrodomestici da incasso e non per qualsiasi tipologia".

(riproduzione riservata)